

15713-18



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott. Gerardo SABBONE	-Presidente-	Sent. n. sez. 288
Dott. Luca PISTORELLI	- Consigliere Relatore -	UP- 2/2/2018
Dott. Angelo CRIVATO	- Consigliere -	R.G.N. 12751/2017
Dott. Elisabetta Maria MORISINI	- Consigliere -	
Dott. Paola TORRELLI	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto dai difensori di:

Balla Lulzim, nato a Durazzo, il 28/9/1975;

avverso la sentenza del 14/9/2016 della Corte d'Assise d'appello di Firenze;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mario Spinelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Assise d'appello di Firenze, in parziale riforma della pronunzia di primo grado e accogliendo l'appello proposto dal pubblico ministero, ha condannato Balla Lulzim per il reato di omicidio preterintenzionale ai

danni di Ramaliu Erind, ripristinando in tal modo l'originaria qualificazione del fatto contestata con l'atto imputativo e modificando quella invece di eccesso colposo in legittima difesa operata dal giudice di prima cure. Con la medesima sentenza, la Corte territoriale ha altresì confermato la condanna dell'imputato per la concorrente contravvenzione di porto ingiustificato di coltello. La vicenda trae origine da un violento litigio consumatosi tra l'imputato e la moglie – sulla cui genesi e modalità i soggetti coinvolti hanno fornito versioni contrastanti – nel tratto di strada antistante l'abitazione della vittima (rispettivamente cognato e fratello dei due contendenti), che interveniva armato di una livella colpendo ripetutamente il Balla. Questi, pur sanguinante, raggiungeva la propria autovettura parcheggiata nei pressi e prelevava dalla tasca della portiera un coltello a serramanico, con il quale colpiva ripetutamente, nella fase successiva della colluttazione, il Ramaliu, procurandogli tra l'altro la lesione della parete laterale dell'aorta ascendente, individuata come la causa effettiva del successivo decesso del medesimo.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo dei propri difensori, articolando tre motivi.

2.1 Con il primo deduce violazione di legge processuale, reiterando l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dal PM ai sensi dell'art. 443 comma 3 c.p.p. già rigettata dalla Corte territoriale. Tale impugnazione è infatti ammessa soltanto in caso di assoluzione o di condanna che modifica il titolo di reato descritto nell'imputazione. A riguardo il ricorrente sostiene che la legittima difesa, come tutte le cause di giustificazione, si colloca per sua natura al di fuori del fatto tipico e così anche l'eccesso colposo non configurerebbe un'autonoma ipotesi di reato rilevando soltanto *quoad poenam*. Dunque la sentenza di primo grado avrebbe natura di condanna per omicidio preterintenzionale, con applicazione della pena prevista per l'omicidio colposo ai sensi dell'art. 55 c.p. La modifica avrebbe in definitiva riguardato soltanto il trattamento sanzionatorio, restando il titolo di reato invariato, con conseguente inammissibilità del gravame proposto.

2.2 Con il secondo motivo si deducono plurimi vizi di motivazione sotto il profilo del travisamento probatorio. Anzitutto in relazione all'attendibilità della versione fornita da Balla Erjola, smentita dalle dichiarazioni del teste oculare Falbo Eugenio e dal messaggio telefonico indirizzato dalla stessa alla nipote prima dell'aggressione e che si ritiene contraddittoriamente giustificato dalla Corte territoriale. Inoltre si censura il senso attribuito alle parole della moglie della vittima, Ramaliu Oltajana, le cui dichiarazioni a s.i.t. avrebbero dovuto leggersi assieme a quelle rilasciate successivamente dalla stessa al P.M. e che, comunque, contraddirebbero diverse risultanze istruttorie, oltre a presentare illogicità interne (in particolare, la donna non avrebbe seguito i movimenti del marito dopo che questi uscì da casa allarmato dalle

urla provenienti dalla strada). Ancora si sottolinea la compatibilità delle lesioni inferte al Ramaliu con l'azione di difesa posta in essere dal Balla, che sopraffatto da brutali e ripetuti colpi di livella dell'avversario e trovandosi disarmato, avrebbe adoperato il coltello a scopo difensivo, come dimostrerebbe il fatto che il decesso fu determinato da una sola coltellata letale. Dinamica in armonia con il susseguente comportamento collaborativo dell'imputato e che la Corte avrebbe dunque travisato. Infine si censura la parte della motivazione relativa alla inevitabilità del pericolo corso dal Balla, decisiva per escludere l'insussistenza della scriminante e che si fonderebbe su un presupposto erroneo e cioè la possibilità per l'imputato, una volta che l'aveva raggiunta, di rifugiarsi a bordo della propria vettura e di allontanarsi dal teatro dell'aggressione. Infatti la sentenza avrebbe trascurato le risultanze processuali da cui emerge come il veicolo fosse parcheggiato in una via senza sbocco e con la parte anteriore rivolta verso il fondo intercluso. Conseguentemente egli non avrebbe senz'altro potuto chiudersi al suo interno e fuggire, se non dopo aver effettuato una non agevole manovra di inversione della marcia, consentendo però nel frattempo al suo aggressore di raggiungerlo.

2.3 Con il terzo motivo si deduce infine inosservanza della legge penale sotto il profilo del mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione. Tale profilo sarebbe stato ignorato dalla Corte di Assise d'appello pur nella riqualificazione del fatto in omicidio preterintenzionale e nell'ammissione della circostanza che il Ramaliu si munì di una livella aggredendo il Balla e colpendolo ripetutamente alla testa. Circostanza che unita all'assenza di pregressi contrasti tra l'autore del fatto e la vittima – contrasti invero insorti esclusivamente tra l'imputato e la moglie – giustificerebbe di per sé il riconoscimento dell'attenuante.

3. Con memoria depositata il 15 gennaio 2018, i difensori hanno ulteriormente sviluppato le censure svolte con il secondo motivo di ricorso al fine di evidenziare innanzi tutto come il giudice dell'appello sia venuto meno all'obbligo di motivazione rafforzata nel momento in cui ha riformato la decisione di quello di primo grado negando la sussistenza dei presupposti per la configurabilità della scriminante della legittima difesa e dell'eccesso colposo. In secondo luogo hanno sottolineato la manifesta illogicità del ragionamento svolto dalla Corte territoriale, la quale ha negato la necessità della reazione difensiva e l'eccesso colposo sulla base dell'apodittica affermazione per cui l'azione aggressiva si sarebbe sostanzialmente interrotta nel momento della rottura della livella, senza tenere conto delle risultanze della consulenza medico-legale – che evidenziano come, anche dopo tale rottura, la vittima utilizzò l'attrezzo causando all'imputato ripetute ferite da punta e da taglio – e senza indicare gli elementi da cui ha inferito che tale rottura sia avvenuta in un momento antecedente a quello in cui il Balla si è armato del coltello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.

2. Infondato è invero il primo motivo. Deve infatti ritenersi ammissibile l'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna che, procedendo dalla originaria imputazione di omicidio preterintenzionale, riquilifichi il fatto come eccesso colposo in legittima difesa, con conseguente modifica del titolo del reato contestato rilevante ai sensi ed ai fini dell'art. 443 comma 3 c.p.p. Conclusione questa imposta dalla natura dell'art. 55 c.p., il quale configura un titolo autonomo e strutturalmente colposo di responsabilità penale e non contiene, invece, come sostenuto dal ricorrente, una disciplina meramente sanzionatoria.

2.1 L'assunto non è stato sempre pacifico, come dimostrato dall'evoluzione giurisprudenziale e dottrinale. Parte della dottrina e della giurisprudenza più risalente sosteneva infatti di poter ricavare dall'elemento volitivo ravvisabile nel fatto commesso ex art. 55 c.p. la qualificazione dello stesso come reato sostanzialmente doloso, equiparato alla corrispondente fattispecie colposa solo ai fini del trattamento sanzionatorio.

2.2 La tesi - sostanzialmente ripercorsa dal motivo di ricorso - è stata però da più parti criticata ed in tempi più recenti definitivamente abbandonata anche da questa Corte. In proposito va innanzi tutto ricordato che la fattispecie si qualifica sul piano oggettivo come travalicamento dei limiti entro i quali la condotta dell'agente deve considerarsi lecita in forza di una scriminante. In secondo luogo che si distinguono due forme di eccesso colposo: l'una caratterizzata da un errore evitabile di valutazione sui presupposti e limiti fattuali della giustificazione, sicché l'evento è voluto, ma tale volontà è inficiata dall'errore (c.d. errore motivo); l'altra da un errore altrettanto evitabile nell'esecuzione della condotta, talché si registra una discrasia tra il comportamento voluto e quello effettivamente attuato (c.d. errore inabilità). Come è stato puntualizzato da autorevole dottrina, in entrambi i casi l'eccesso deve considerarsi strutturalmente colposo. In particolare anche nel caso dell'errore motivo il rimprovero all'agente è infatti di aver per colpa causato l'evento, non già per averlo voluto, in quanto il processo volitivo risulta viziato dall'errore di valutazione intervenuto nella fase formativa della volontà dell'agente. Non di meno risulterebbe incomprensibile la ragione per la quale il legislatore avrebbe voluto trattare come colposi reati invece ritenuti intrinsecamente dolosi, con evidente violazione del principio di uguaglianza.

2.3 A quest'ultima notazione può peraltro aggiungersi che, se l'errore colposo sui limiti della scriminante accedesse ad un fatto tipico doloso, punirlo alla condizione - espressamente prevista all'art. 55 c.p. - che esista nell'ordinamento una

corrispondente figura colposa risulterebbe ulteriormente arbitrario. La scelta della punibilità si farebbe dipendere sostanzialmente dalla casuale presenza di una cornice edittale applicabile e non da una attenta ponderazione del perché certi fatti meritino la pena. Considerazione che aiuta a comprendere ancor meglio come erroneo sia il fondamento della tesi propugnata con il ricorso, costretta a saldare la disciplina asseritamente sanzionatoria dell'art. 55 c.p. a generiche ed imperscrutabili ragioni di politica criminale, a fronte di un dettato normativo che invece richiama, in forma coerente, i principi generali dell'imputazione colposa e in specie quello di cui all'art. 42 comma 2 c.p.

2.4 Che l'eccesso colposo sia figura strutturalmente colposa e non solo equiparata alla disciplina dei reati colposi *quoad poenam*, è inoltre – come accennato -acquisizione ormai consolidata nella giurisprudenza di questa Corte. Proprio argomentando da tale natura si è infatti affermata l'applicabilità in materia di tutte le disposizioni concernenti i delitti colposi, ivi comprese quelle sulla procedibilità (Sez. 4, n. 52120 del 19 luglio 2017, Conduraru, Rv. 271249; Sez. 1, n. 4413 del 18 giugno 1999, Confl. comp. in proc. Santangelo, Rv. 214025) e sulle pene accessorie (Sez. 1, n. 1946 del 14 dicembre 1981, Gualandi, Rv. 151688). Ancora si è ritenuto che il delitto commesso per eccesso colposo nell'esercizio di una facoltà legittima presenta tutti i caratteri del delitto colposo, non soltanto *quoad poenam*, ma anche *quoad substantiam* (Sez. 1, n. 1402 del 5 novembre 1968, Di Prima, Rv. 109907) e, infine, esplicitamente che l'eccesso colposo in legittima difesa non comporta l'assoluzione dell'imputato, ma la riqualficazione del reato addebitatogli come colposo con conseguente applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi, considerato che l'art. 55 c.p. non configura alcuna fattispecie scriminante od esimente, limitandosi a ribadire in tema di cause di giustificazione la disciplina generale dell'errore e della colpa di cui agli artt. 43 e 47 c.p. (Sez. 5, n. 11806 del 13 febbraio 2014, P.G. in proc. Jehlica, Rv. 260210).

2.5 Si deve in definitiva ritenere che le forme di eccesso di cui all'art. 55 c.p. abbiano natura strutturalmente colposa e che, nel caso di condotta dall'esito mortale, il titolo di responsabilità addebitale sia quello di cui all'art. 589 c.p. Conseguentemente, nel caso di specie, quella operata dal giudice di primo grado deve ritenersi una vera e propria riqualficazione del fatto da omicidio preterintenzionale ad omicidio colposo, nella forma dell'eccesso in legittima difesa, che ha comportato, ai fini ed agli effetti dell'art. 443 c.p.p., una effettiva modifica del titolo di reato, come tale idonea a legittimare il pubblico ministero alla proposizione del gravame di merito.

3. Venendo al secondo motivo di ricorso parimenti infondate e per certi versi inammissibili risultano alcune delle censure proposte.

3.1 Le cadenze argomentative della motivazione della sentenza impugnata sono sviluppate attraverso la considerazione di alcuni fondamentali cardini istruttori e cioè

le sommarie informazioni rese da Ramaliu Oltjana (moglie della vittima), il ritrovamento della livella imbracciata dalla vittima, la possibilità di fuga che si apriva all'imputato nel momento della aggressione e, infine, la reiterazione delle coltellate inferte. Tale quadro probatorio ha consentito alla Corte territoriale di pervenire ad una ricostruzione della dinamica dei fatti, scandita dalle seguenti fasi temporalmente ordinate: 1) il litigio in strada tra il Balla e la moglie; 2) l'intervento del Ramaliu allertato dalle urla della cognata; 3) l'azione aggressiva di quest'ultimo ai danni dell'imputato; 4) l'improvvisa rottura della livella in due tronconi; 5) la controffensiva del Balla armato di coltello quando il Ramaliu appariva oramai disarmato.

3.2 La ricostruzione effettuata dai giudici dell'appello relativamente alle prime tre fasi della vicenda si mostra coerente con le evidenze valorizzate e regge alle critiche del ricorrente, che più volte ne offre una lettura soltanto alternativa, come tale inammissibile, ovvero solleva eccezioni fondate su circostanze inesatte. Così in riferimento alla attendibilità della Balla Erjola (la moglie dell'imputato), le cui dichiarazioni, diversamente da quanto si sostiene nel ricorso, non sono state poste a fondamento della riqualificazione del fatto. Al contrario i giudici di merito hanno espressamente rinunciato a valorizzarne il contenuto, arrivando a sconfessarle espressamente in due passaggi della decisione (pag. 9 e 13 della sentenza impugnata). Alternativa e meramente assertiva è anche la lettura che il ricorrente offre del messaggio telefonico inviato dalla stessa Balla Erjola alla nipote, che la Corte territoriale, in maniera tutt'altro che illogica, ritiene motivato dalla rabbia della donna e non da un autentico proposito omicidiario attraverso l'analisi degli elementi che confutano la tesi di un agguato premeditato: in primo luogo le dichiarazioni della RamaliuOltjana, ma anche quelle dello stesso imputato, il quale ha riferito come la vittima si fosse presentata disarmata sulla scena del delitto e soltanto in un secondo momento avesse prelevato la livella all'interno della propria autovettura. Nessuna contraddizione sussiste, quindi, tra questo snodo motivazionale e quello relativo al sms inviato dalla Balla alla nipote, che anzi appaiono logicamente intrecciati.

3.3 Quanto alle dichiarazioni della Ramaliu Oltjana, che, come detto, trovano riscontro in quelle dello stesso imputato, non sussiste il vizio di motivazione dedotto con il ricorso. Infatti la Corte valorizza proprio le dichiarazioni di cui si lamenta l'omessa considerazione e cioè quelle rese in un secondo momento dalla donna al pubblico ministero, deducendone – logicamente, come già si è detto – l'insostenibilità della tesi dell'agguato. Sul punto il ricorrente evoca generici sospetti di inattendibilità della testimonianza, che tuttavia i giudici d'appello hanno logicamente dimostrato non essere minata né dalle dichiarazioni del teste Falbo, che si riferiscono a un momento evidentemente successivo a quello dell'uscita in strada del Ramaliu, né dall'argomento meramente congetturale per il quale la donna non sarebbe attendibile non avendo effettivamente visto il marito precipitarsi in soccorso della sorella.

4. Colgono invece nel segno le censure del ricorrente relative alla ricostruzione delle fasi finali del confronto tra imputato e vittima.

4.1 Assodato che è stato il Ramaliu ad aggredire il Balla iniziando a colpirlo con una livella e che pertanto, almeno inizialmente, questi sia stato effettivamente esposto ad un pericolo attuale per la sua incolumità in grado di giustificare una eventuale reazione difensiva, la Corte territoriale ha escluso che l'imputato, quando si è armato e ha successivamente accoltellato il suo aggressore, abbia agito in costanza dei presupposti della legittima difesa, affermando invece che egli sia stato animato da mero intento ritorsivo, ancorchè non intenzionalmente orientato a provocare la morte dell'avversario.

4.2 Tali conclusioni riposano sostanzialmente sulla convinzione che l'azione offensiva del Ramaliu si sia interrotta a seguito della rottura della livella che aveva fino a quel momento utilizzato contro il Balla e che quest'ultimo, una volta raggiunta la propria vettura, avrebbe potuto comunque sottrarsi alla furia del suo aggressore, allontanandosi a bordo della medesima. Non di meno, sempre secondo i giudici dell'appello, una volta che la livella si era spezzata, il rapporto di forza tra i due contendenti si era inevitabilmente ribaltato ed era dunque l'imputato - che nel frattempo si era munito del coltello - ad essersi venuto a trovare in posizione di superiorità, talchè ancora meno necessitata dovrebbe ritenersi la sua reazione, anche a prescindere dall'esito letale che l'ha caratterizzata.

4.3 Tali conclusioni risultano però viziate dalla mancata indicazione dei riscontri probatori che giustificano la ricostruzione della dinamica dei fatti nei termini esposti in sentenza. In maniera del tutto apodittica, infatti, la Corte di merito ha individuato la fase dell'aggressione nel corso della quale la livella di cui si è detto si sarebbe spezzata, escludendo a priori che ciò possa essere accaduto successivamente al momento in cui il Balla riuscì a procurarsi il coltello o comunque a raggiungere la propria vettura e che l'azione violenta del Ramaliu possa essere proseguita senza una effettiva soluzione di continuità fino a quel momento. Ed in tal senso, pur avendo registrato le conclusioni del consulente medico-legale del pubblico ministero, non ha spiegato perché le ferite da taglio rilevate sul corpo dell'imputato non possano essere state causate proprio da un moncone dell'attrezzo eventualmente utilizzato dalla vittima come strumento di offesa. Ancora, la sentenza sembra accogliere (p. 10 della motivazione) la versione del Balla (peraltro rilasciata al consulente medico-legale) e cioè di essersi trascinato a terra fino all'auto e di essersi rialzato dopo aver prelevato dalla portiera il coltello, senza spiegare perché, se effettivamente l'imputato e la vittima non erano più a contatto, egli abbia dovuto muoversi in siffatta maniera e per quale ragione la circostanza non rivelerebbe invece che il primo fosse ancora sotto la minaccia del secondo.

4.4 Le evidenziate lacune del ragionamento svolto dalla Corte territoriale – tanto più rilevanti alla luce di quanto osservato nella memoria difensiva in merito all'onere di motivazione "rafforzata" che grava sul giudice dell'appello nel caso di riforma della pronuncia di primo grado - ne compromettono la tenuta, anche in riferimento all'affermata possibilità per l'imputato di sottrarsi al pericolo senza ricorrere alla reazione violenta effettivamente posta in essere. Se infatti l'impossibilità per l'imputato di allontanarsi con la propria vettura in ragione della conformazione della strada teatro della vicenda prospettata dalla difesa si rivela obiezione destituita di fondamento per le ragioni esposte in sentenza (e perverso nemmeno specificamente confutate dal ricorrente) - e comunque perché, qualora egli abbia effettivamente avuto la concreta e sufficientemente agevole occasione di salire a bordo del veicolo, è evidente che avrebbe potuto facilmente aggirare il presunto ostacolo anche solo innestando la retromarcia - rimane il fatto che, la lacunosa ricostruzione effettuata dai giudici dell'appello in merito alla dinamica delle ultime fasi della vicenda, rende apodittica anche l'affermazione secondo cui il Balla fosse nella condizione di salire a bordo della sua vettura in quanto l'azione violenta del suo avversario si era interrotta. In altri termini, che prelevare dalla tasca della portiera dell'auto il coltello ed entrare nel veicolo e chiudersi al suo interno fossero opzioni sul piano materiale equipollenti e che dunque l'imputato avrebbe scelto la prima, pur potendo invece eleggere la seconda, rimane conclusione non sufficientemente dimostrata in ragione del percorso logico sviluppato in sentenza.


5. In conclusione, la sentenza, quanto all'imputazione di omicidio preterintenzionale, deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Assise d'appello di Firenze per nuovo esame, rimanendo assorbite le censure proposte dal ricorrente con il terzo motivo di ricorso. Il giudice del rinvio rimane libero di pervenire alle medesime conclusioni rassegnate nella pronuncia annullata, purchè le sostenga con motivazione idonea a colmare le lacune evidenziate. Qualora invece lo stesso ritenesse di riconoscere che l'imputato abbia agito nell'attualità dello stato di legittima difesa, sarà suo compito stabilire se questi abbia eventualmente travalicato i limiti dell'esimente e se lo abbia fatto volontariamente o per colpa, traendone le necessarie conseguenze giuridiche. Dalla non inammissibilità dei motivi di ricorso discende infine l'obbligo di rilevare come per la concorrente contravvenzione di cui all'art. 4 l. n. 110/1975 sia invece maturato il termine di prescrizione, sebbene in data successiva alla pronuncia della sentenza impugnata. Posto che non ricorrono i presupposti per una pronuncia ai sensi del secondo comma dell'art. 129 c.p.p., atteso che dalla motivazione dei giudici territoriali emerge anzi l'evidenza della responsabilità dell'imputato per tale reato, in riferimento al medesimo la sentenza deve essere dunque annullata senza rinvio per la ragione indicata.

P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto alla contravvenzione di cui all'art. 4 l. n. 110/1975 per essere estinta per prescrizione. Annulla nel resto la medesima sentenza con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Assise d'appello di Firenze.

Così deciso il 2/2/2018

Il Consigliere estensore

Luca Pistorini


Il Presidente

Gerardo Galimone


Depositato in Cancelleria
Roma, li 09 APR 2018



IL CANCELLIERE
Rosanna Corbelli
